

## CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 13 marzo 2002, n. 762/2002.

*Concernente l'efficacia temporale dei decreti di scioglimento dei consigli.*

*Omissis.*

Diritto. La Sezione ha valutato attentamente le considerazioni svolte dall'Amministrazione a sostegno della soluzione prospettata, che non ritiene peraltro praticabile, pur apprezzando le finalità che con essa si intendono perseguire nel caso specifico.

La circostanza che, nel caso delle dimissioni irrevocabili del sindaco, il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale assuma un contenuto essenzialmente ricognitivo, non può ritenersi concludente ai fini dell'accoglimento della tesi dell'Amministrazione di una possibile efficacia retroattiva del decreto di scioglimento: per tutte le ipotesi di scioglimento è infatti prevista la medesima disciplina, che non distingue affatto tra questo e i molti altri casi in cui lo scioglimento può configurarsi come atto meramente ricognitivo e le altre ipotesi in cui - compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge e gravi motivi di ordine pubblico, fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - ricorrono delicati e complessi profili valutativi. In ogni caso, per la delicatezza degli effetti che si producono nel funzionamento di organi rappresentativi e per la esigenza di certezza che necessariamente li accompagna, la normativa demanda la conclusione del procedimento ad un atto formalmente solenne, consistente in un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno, con allegata apposita relazione esplicativa dei motivi, per il quale è disposta, oltre la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, anche l'immediata comunicazione al Parlamento. Né mai si prevede l'efficacia retroattiva del decreto di scioglimento, come pure sarebbe necessario, anche in considerazione della natura comunque costitutiva del decreto presidenziale di scioglimento e del tipo di effetti che vi si ricollegano.

Non a caso si è formata al riguardo una prassi costante, in forza della quale tutti i decreti adottati al riguardo nulla dispongono in ordine alla decorrenza degli effetti, nell'evidente presupposto dell'ordinaria efficacia *ex nunc* del provvedimento.

Deve anche osservarsi che il decreto presidenziale di scioglimento dei consigli comunali e provinciali costituisce il presupposto per il ricorso anticipato al corpo elettorale e si inserisce pertanto nell'ambito di un procedimento la cui regolamentazione è caratterizzata da una precisa scansione temporale delle diverse fasi e da un rigoroso formalismo della disciplina dei vari atti in cui il procedimento elettorale si articola in una prospettiva di garanzie che non ammette equipollenti finalizzata come è ad assicurare a tutti coloro che sono chiamati a partecipare alla consultazione un quadro di riferimento il più possibile certo. È pertanto da escludere in linea di principio, che in questa sequenza procedimentale possano inserirsi atti con efficacia retroattiva; come pure che il decreto di scioglimento possa seguire, anziché precedere l'atto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali.

Anche interpretando la soluzione prospettata dall'Amministrazione nel senso non già di attribuire efficacia retroattiva al decreto presidenziale di scioglimento, ma di ritenere sufficiente al fine di applicare l'art. 2 della L. 7 giugno 1991 n. 182 nel testo sostituito dall'art. 8 comma 1 della L. 30 aprile 1999 n. 120 che alla data del 24 febbraio si siano verificate le condizioni di fatto che costituiscono il presupposto del decreto di scioglimento, la tesi non può essere condivisa; nel momento in cui la norma pone una data precisa come spartiacque al fine del possibile accesso alla tornata elettorale prevista per l'anno in corso ed affida ad un decreto presidenziale lo scioglimento degli organi rappresentativi degli Enti locali, è ragionevole ritenere, in assenza di ulteriori specificazioni, che alla data prevista deve essersi concluso il procedimento ordinato alla verifica delle condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli ed acquisita la conseguente certezza legale dell'esistenza dei relativi presupposti e del verificarsi degli effetti conseguenti. Si aggiunga che, anche così riformulata, la tesi risulterebbe comunque inidonea a consentire nel caso specifico il rinnovo nella tornata elettorale dell'anno in corso del consiglio comunale di ..., poiché il decreto di scioglimento si verrebbe a collocare in un momento non solo successivo alla data del 24 febbraio 2002, ma anche successivo all'atto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia di ...

Su di un piano diverso, che conseguentemente va tenuto distinto da quello che incide sulla vita degli organi, si pone il problema della conservazione degli effetti derivanti dagli atti di gestione posti in essere dal commissario di nomina prefettizia successivamente alla scadenza del periodo di sospensione del consiglio comunale, che

troverà soluzione adeguata anche nei fatti ad opera delle determinazioni che riterrà di adottare al riguardo, anche eventualmente sulla base di congrue indicazioni, il commissario nominato dal Presidente della Repubblica.  
*Omissis.*